

3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

I mercati alla produzione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono i seguenti:

- Germania: Neuss,
- Francia: Hyères, Rungis, Région Val-de-Loire-Bretagne,
- Spagna: Barcellona, Murcia,
- Italia: Pescia, San Remo,
- Paesi Bassi: Aalsmeer, Veiling Holland».

4) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3*

I mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono i seguenti:

- Repubblica federale di Germania: Köln, Neuss, Frankfurt-am-Main, Straelen,
- Francia: Rungis,
- Paesi Bassi: Aalsmeer, Veiling Holland,
- Regno Unito: Covent Garden.

Sono pure da considerarsi rappresentativi i mercati d'importazione sui quali, per uno dei prodotti ed una delle origini in questione, si registrano transazioni importanti.»

5) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 4*

Su ogni mercato d'importazione rappresentativo, per ciascuno dei quattro prodotti di cui all'articolo 1 e per ciascuna delle origini seguenti: Cipro, Israele, Giordania, Marocco, Cisgiordania e Striscia di Gaza, i corsi dei prodotti importati vengono rilevati, al prezzo, ogni giorno di mercato allo stadio importatore grossista, al lordo del dazio doganale.»

6) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*